

CENNI SULLA VALUTAZIONE FISCALE DELLE RIMANENZE

L'art. 92 del TUIR disciplina i criteri di valutazione delle rimanenze dal punto di vista fiscale. Quest'articolo prescrive che le variazioni delle rimanenze finali rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. Le rimanenze finali, non valutate a costi specifici, sono prese per un valore non inferiore a quello che risulta dai beni riuniti in categorie omogenee per natura e per valore e assegnando a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello che si ottiene applicando uno dei seguenti criteri di valutazione:

- **LIFO a scatti annuali**, dove si considerano uscite (impiegate o vendute prima) le quantità entrate (acquistate o prodotte nell'esercizio) e successivamente quelle che si sono formate negli esercizi precedenti.
- **Costo medio ponderato**, dove le merci vendute e le materie impiegate nei processi produttivi si scaricano in base alla media ponderata dei costi di acquisto.
- **FIFO** che si basa alla rotazione del magazzino, secondo la quale la partita di merci o materie in entrata per prima è anche la prima ad uscire.

Per il fisco, quindi per stabilire il valore delle rimanenze finali occorre raggruppare i beni in categorie omogenee:

- per natura, dove i beni devono appartenere allo stesso genere.
- per valore, dove i beni devono avere lo stesso contenuto economico.

Ad ogni gruppo omogeneo corrisponde un valore che non deve essere inferiore a quello minimo che si ottiene con i criteri elencati sopra. Nel caso in cui il valore unitario medio dei beni determinato con FIFO, Costo Medio e LIFO a scatti annuale è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo viene fuori moltiplicando l'intera quantità dei beni per il valore normale.

In conclusione, l'impresa indipendentemente dai periodi di formazione, dovrà moltiplicare l'intera quantità dei beni esistenti in magazzino per il valore normale di essi.